

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Chiamata in causa del terzo, fissazione di nuova udienza per la costituzione, discrezionalità del giudice

In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo.

NDR: in tal senso Cass., sez. III , 12/05/2015 , n. 9570.

Tribunale di Bari, sentenza del 4.12.2018

...omissis...

ZZ proponeva azione risarcitoria dinanzi al giudice di pace di Bari nei confronti della I. s.r.l., che si costituiva sollevando alcune eccezioni e contestando la fondatezza della domanda.

Istruita la causa, il giudice di pace accoglieva la domanda, rideterminando l'importo del risarcimento in Euro 500,00 e condannando la convenuta alla rifusione delle spese legali.

Ha proposto appello la I. s.r.l. invocando la riforma della sentenza impugnata. Si è costituito l'appellato, insistendo nella conferma. All'udienza del 19.7.2018, la causa è stata riservata per la decisione dal Tribunale adito, previa concessione dei termini per lo scambio degli atti conclusivi.

L'appello è infondato e viene rigettato.

Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l'appello proposto.

Secondo l'interpretazione consolidata della Suprema Corte, "Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss., senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. e nella specie non risulta che vi sia stata contestazione delle controparti a tale riguardo - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass., ord., 5/06/2015, n. 11739; v. anche Cass. 4/10/2013, n. 22759)" (Cass., sez. VI, 12/02/2018, n.3290).

Contenendo l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado tale clausola, l'appello deve ritenersi ammissibile.

Tuttavia, esso è infondato nel merito.

ZZ adiva il Giudice di pace di Bari lamentando di aver subito danni alla carrozzeria della propria autovettura, quantificati in Euro 900,00, cagionati dai lavori di costruzione realizzati dalla I. s.r.l. nell'edificio confinante al proprio in assenza di adeguate barriere di protezione e coperture.

A supporto della domanda proposta, erano escussi alcuni testimoni, i quali confermavano integralmente la tesi attorea.

Infatti, i due testimoni ascoltati, l'uno vicino di casa e l'altro amico dell'attore, hanno entrambi confermato il danneggiamento dell'auto del ZZ causato dagli schizzi di vernice sulla carrozzeria in occasione delle operazioni di verniciatura dell'immobile contiguo operate dalla I. L'eccezione di incapacità dei testimoni al riguardo sollevata dalla convenuta e reiterata in appello è infondata, attesa l'assoluta assenza in capo ai testimoni di interessi qualificati tali da legittimare il loro intervento in giudizio. Il vicino di casa ha espressamente escluso di aver subito danni ad opera della società appellante tali da determinare un'azione giudiziaria; il rapporto di amicizia esistente tra il ZZ ed il secondo teste non è idoneo a fondare un'incapacità a testimoniare, potendo al limite incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni raccolte.

In conclusione, il Tribunale condivide la valutazione operata in sentenza dal giudice di pace circa l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del ZZ in ordine sia al fatto storico descritto che al danno lamentato, attesa peraltro la piena coincidenza ed univocità delle dichiarazioni testimoniali raccolte.

In presenza di una piena prova dell'an della pretesa risarcitoria, risultando dimostrato il quantum solo tramite preventivo di parte, avente al più valore indiziario, correttamente il giudice di pace ha ridotto in via equitativa l'importo del risarcimento invocato, pressochè dimezzandolo, rientrando peraltro la domanda nel limite del possibile giudizio secondo equità.

In ordine alle eccezioni sollevate dall'appellante e riproposte come motivi di appello, deve precisarsi quanto segue. "La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva

dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione" (Cass., sez. III, 27/06/2018, n.16904); ne consegue che essa non rappresenta un'eccezione preliminare al merito ma viene esaminata unitamente ad esso.

Le prove raccolte hanno individuato nella I. la società responsabile dei lavori di appalto in corso, come da segnaletica presente sul cantiere, e tanto è sufficiente a fondare la responsabilità dell'appellante per l'evento oggetto di controversia. Meno credibile risulta, invece, la testimonianza resa dall'unico teste di parte convenuta ascoltato, che ha dedotto la presenza e la responsabilità di un'altra società, trattandosi di una dichiarazione rimasta isolata e non supportata da altri elementi di prova, essendo peraltro intervenuta la decadenza di parte convenuta dalla prova orale ammessa (sul punto, deve ricordarsi che la decadenza può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, non essendo rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva: Cass., sez. III, 13/07/2011, n.15368).

Deve, infine, precisarsi che "In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità" (Cass., sez. VI, 30/03/2018, n.8024) e che "In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo" (Cass., sez. III, 12/05/2015, n. 9570).

Pertanto, il Giudice, responsabile della gestione del procedimento, può legittimamente rifiutare la riunione di causa connessa o la introduzione di domande in garanzia allorché ritenga che l'ampliamento delle questioni oggetto del contendere possa pregiudicare la durata ragionevole del processo, rivestendo peraltro tale principio rilievo costituzionale.

Nè tali decisioni sono idonee a ledere il diritto di difesa della parte, che potrà avviare autonomo giudizio.

L'appello è quindi rigettato.

Le spese legali seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda. Il riferimento dell'art. 1 co. 18 della l. 228/12 ai procedimenti iniziati dal 31.1.2013, come momento di entrata in vigore del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02, riguarda i procedimenti iniziati dal 31.1.2013 nella fase di impugnazione (procedimenti di impugnazione) e non nella loro interezza, con conseguente applicazione della sanzione ivi prevista.

PQM

Il Tribunale Di Bari Terza Sezione civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I. s.r.l. avverso la sentenza n. 829/2013 emessa dal giudice di pace di Bari così provvede: rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata; condanna l'appellante a pagare, in favore dell'appellato, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 440,00, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. l. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

www.LaNuovaProceduraCivile.com